PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

(Seduta dell'11 aprile 2019)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta approvata dalla III Commissione in data 27 marzo 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 81 del 28 marzo 2019, relativo alla proposta di legge n.241/2018 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente «Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)»;

Udita la proposta del relatore Augusto Curti nella seduta n. 36 del 11 aprile 2019;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 16, 18 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

- 1. di esprimere parere favorevole;
- 2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
 - a) si evidenza la necessità di rendere maggiormente permeabile il riferimento ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, introdotti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) con deliberazione amministrativa n.128 del 14 aprile 2018 per l'alta rilevanza ambientale degli stessi in rapporto ai delicati percorsi attinenti le valutazioni di impatto ambientale.

Il Presidente

Augusto Curti

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta approvata dalla III Commissione in data 27 marzo 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.33 del 28 marzo 2019, relativo alla proposta di legge n.241/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)»;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Paola Bichisecchi e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 12 aprile 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 15 aprile 2019;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 15 aprile 2019:

DELIBERA

- 1. di esprimere parere favorevole;
- 2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
 - si raccomanda l'apertura di un tavolo di confronto con le parti sociali dove poter affrontare temi inerenti un maggior coordinamento dei procedimenti così come una più spinta semplificazione amministrativa.

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.

In particolare la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti è concepita per assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, pertanto comporta la individuazione, la descrizione e la stima degli impatti diretti ed indiretti che un progetto può avere su:

- uomo, fauna e flora;
- suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali e patrimonio culturale;

valutando anche l'interazione tra tali fattori, in modo da poter individuare la soluzione progettuale più idonea al perseguimento degli obiettivi di cui al d.lgs. 152/2006.

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la procedura di VIA rientrerebbe nella competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente. Venendo in rilievo tale ambito materiale, le Regioni, nell'esercizio delle competenze di loro spettanza, non potrebbero in alcun modo derogare o ridurre il livello di tutela previsto dallo Stato.

In relazione alla presente proposta va sicuramente apprezzato lo sforzo di una rivisitazione generale e complessiva dell'impostazione della disciplina nella consapevolezza anche dei ridotti margini di discrezionalità che la normativa nazionale lascia alla potestà regionale.

La proposta in esame è estremamente aderente alla normativa nazionale, rinviando molto spesso direttamente all'articolato del d.lgs. 152/2006.

Molto interessante l'art. 7 che disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico nei casi di progetti in variante rispetto allo strumento urbanistico comunale. Tra l'altro nella nuova formulazione della Commissione il coordinamento tra i due procedimenti si è ulteriormente semplificata, non dovendo attendere l'organo politico comunale che, invece, si deve esprimere all'interno della conferenza dei servizi.

Riteniamo che la Regione avrebbe potuto essere più coraggiosa e delineare una proposta più aderente alle esigenze del territorio con le sue specificità ed avanzare più norme di coordinamento e semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti a carico delle imprese.

Sul fronte degli oneri a carico delle imprese, positiva è sicuramente la riduzione prevista per le aziende ecocertificate anche se su questo fronte si potrebbe fare di più: ad esempio nel momento in cui si svolgono sia la procedura di screening che quella di VIA è ipotizzabile non calcolare l'onere della prima ma calcolare solo la seconda.

Auspichiamo, in ogni caso, che alcuni spazi di miglioramento vengano recuperati nell'adozione delle future linee-guida così da completare un quadro più efficace, più semplificato ed aderente alla realtà produttiva.

Per quanto sopra si propone di:

- 1. di esprimere parere favorevole;
- 2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

Si raccomanda l'apertura di un tavolo di confronto con le parti sociali dove poter affrontare temi inerenti un maggior coordinamento dei procedimenti così come una più spinta semplificazione amministrativa.

PARERE ESPRESSO DALLA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO

(Seduta del 15 aprile 2019)

Vista la proposta di legge n. 241 – Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Parere ex articolo 91 comma 1 del R.I.

Udito il relatore Giacinti nella seduta n. 219 del 15 aprile 2019;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l'articolo 91 comma 1 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

- 1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito specificatamente formulate:
- l'articolo 14 sia sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Norme finanziarie)

- 1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per il triennio 2019-2021 la spesa annua di euro 21.821,25 iscritta a carico della Missione 09, Programma 02, del bilancio di previsione 2019/2021.
- 2. La copertura delle spese di cui al comma 1 è garantita dalle equivalenti entrate iscritte a carico del Titolo 3, Tipologia 1, del bilancio di previsione 2019/2021.
- 3. A decorrere dall'anno 2022, la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
- 4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nel documento tecnico e nel bilancio finanziario gestionale le modifiche necessarie ai fini della gestione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: la Prima Commissione assembleare permanente approva.".

Il Presidente

Francesco Giacinti